



CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO

Provincia di Cuneo

Medaglia d'Oro al Merito Civile

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO ESISTENTE, CON INSERIMENTO DI UNA NUOVA SEZIONE ANAEROBICA E PRODUZIONE DI BIOMETANO, NEL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO. ISTANZA UNICA DI PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE EX ART. 27 BIS DEL D.LGS. n. 152/2006 E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 E S.M.I. E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) EX D.LGS 152/2006 E S.M.I.

Richiedente: A.C.S.R. - S.P.A. VIA AMBOVO n. 63/A - 12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)

Convocazione Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14-quater in data 20 giugno 2024.

Preliminarmente va osservato quanto segue in ordine ai termini del procedimento.

Il proponente con nota prot. n. 0046478 del 4 giugno 2024 ha trasmesso il documento SIA_09.C, che "*per un mero errore materiale*" risultava mancante rispetto alle integrazioni richieste dall'Autorità competente, chiedendo contestualmente alla stessa il differimento della data della Conferenza dei Servizi convocata, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis, per il giorno 5 giugno.

L'Autorità competente, con nota rif. progr. int. 09.23, ha ritenuto opportuno disporre il rinvio della sopra citata Conferenza dei Servizi al giorno 20 giugno 2024.

Occorre, tuttavia, precisare, che, come anche dichiarato dallo stesso Proponente, il termine ultimo per la presentazione della documentazione integrativa era previsto per il giorno 13 maggio 2024.

Sul punto, il comma 5 del citato art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 dispone che "*qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione*".

Alla luce del quadro normativo tracciato e non residuando, altresì, alcun margine di discrezionalità amministrativa, si ritiene necessario che l'Autorità competente proceda all'archiviazione della procedura, alla luce della disposizione normativa di cui sopra.

Si segnala, in ultimo, che non risulta rilevante la circostanza, evidenziata dal Proponente, secondo cui il documento mancante e tardivamente trasmesso fosse "*nella disponibilità del proponente l'istanza alla data dell'invio della documentazione stessa, come attesta la data certa risultante dall'apposta firma digitale*". Sul punto occorre precisare in primo luogo, che assume rilevanza esclusivamente la data di deposito della documentazione integrativa richiesta; ed, in secondo luogo, che la firma digitale, certamente idonea a fare piena prova della paternità del documento, non consente di provare "*la collocazione temporale del documento*", essendo all'uopo necessaria l'apposizione di marcatura temporale.

*

In via meramente subordinata, essendo assorbenti le considerazioni che precedono in ordine alla sorte del procedimento, si svolgono, per mero tuziorismo le seguenti precisazioni attinenti all'inquadramento procedimentale.

Il procedimento unico avviato con nota prot. n. 7600 del 30.01.2024 registrata al prot. Comunale n. 2759 del 30.01.2024, per l'ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale e del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale ex art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 (PAUR) comprende contestualmente l'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-ter e ss. del D.lgs. 152/2006, l'Autorizzazione alla gestione dei rifiuti ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e anche l'Autorizzazione a costruire ed esercire ex art. 12 del D.lgs. 387/2003.

In merito al progetto in esame occorre preliminarmente effettuare alcune precisazioni attinenti all'inquadramento procedimentale e alla valutazione di compatibilità ambientale, prima di soffermarsi, successivamente, sulle valutazioni inerenti ai molteplici profili autorizzatori.

I. La valutazione di impatto ambientale (VIA).

In primo luogo, occorre approfondire la corretta collocazione VIA all'interno della sequenza procedimentale del PAUR disciplinato dall'articolo 27-bis del D.lgs. 152/2006.

Il procedimento in esame non è qualificabile come un mero procedimento di VIA, ma piuttosto, come anche precisato dagli Indirizzi Operativi per l'applicazione dell'articolo 27-bis, come un procedimento *complesso*, che, pur avendo come presupposto la necessaria sottoposizione a VIA del progetto da approvare, ingloba anche tutte le ulteriori autorizzazioni, non solo di matrice ambientale, relative non solo alla realizzazione dell'impianto, ma anche all'esercizio dello stesso.

Si sottolinea sul punto, infatti, che il dettato normativo, e precisamente il comma 1 del citato articolo 27-bis, circoscrive l'operatività di tale disciplina *“ai soli procedimenti di VIA di competenza regionale”*.

La VIA, dunque, pur essendo uno dei titoli che andranno a comporre il provvedimento finale (che ha portata *ricomprensiva* – e non sostitutiva – di altri provvedimenti), assume fra di essi un carattere certamente preminente, assurgendo così al grado di *necessario presupposto* non solo per applicazione del procedimento PAUR, ma anche per il rilascio del titolo autorizzativo unico: in caso di VIA negativa, infatti, anche il PAUR avrà contenuto negativo.

La prevalenza accordata alla Valutazione di Impatto Ambientale in seno al Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale incide inevitabilmente anche sulla valutazione discrezionale che l'amministrazione precedente è chiamata ad effettuare al fine di determinare la prevalenza tra le posizioni espresse in sede di conferenza di servizi decisoria ex articolo 14-ter della legge 241/1990: tale giudizio di prevalenza, infatti, appare ragionevolmente mitigato, dal momento che esso non può riguardare anche le posizioni assunte in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale, proprio in virtù del peso specifico maggiore che essa assume *ex lege* rispetto agli altri titoli.

Alla luce del quadro tracciato e preso atto della circostanza che il PAUR potrà essere adottato positivamente solo qualora la VIA abbia contenuto positivo, **si ritiene necessario anticipare le valutazioni relative ad un eventuale buon esito della Valutazione di Impatto Ambientale,**

rispetto alla valutazione delle condizioni necessarie per il rilascio degli altri titoli abilitativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto richiesti dal proponente.

Ciò anche in considerazione delle diffuse prassi regionali, nelle quali le amministrazioni coinvolte sono solite adottare preventivamente le determinazioni relative alla VIA, al fine di permettere, poi, il corretto svolgimento della valutazione di prevalenza in relazione al rilascio degli altri titoli, che altrimenti verrebbe inevitabilmente frustrata e condizionata dalla VIA ove le relative valutazioni confluissero nel giudizio di prevalenza.

2. Osservazioni in merito ad una eventuale valutazione di impatto sanitario (VIS).

Occorre, inoltre, soffermarsi sulla assoggettabilità del progetto ad una valutazione concernente l'impatto negativo che la costruzione e l'esercizio dell'impianto potrebbe avere sulla salute umana sia delle popolazione che vive nelle zone di confine, sia dei lavoratori impiegati, in applicazione delle *Linee di Indirizzo e dei Criteri Regionali per l'applicazione della Valutazione di Impatto Sanitario in procedimenti ambientali e in piani e programmi regionali* approvate dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale del 19 dicembre 2023.

Al riguardo si precisa che la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS), da affiancare alla Valutazione di Impatto Ambientale, consentirebbe all'amministrazione procedente di stimare i potenziali effetti che l'impianto potrebbe avere sulle matrici ambientali, e, dunque, anche sulla salute della popolazione e di individuare concretamente le strategie da adottare per massimizzare il benessere e la salute. Obiettivo primario della VIS è, infatti, quello di proporre le migliori soluzioni per limitare gli effetti negativi della realizzazione di un progetto sulla salute umana.

Preliminarmente, allora, risulta opportuno ricostruire il quadro normativo relativo alla Valutazione di Impatto Sanitario.

In primo luogo, occorre soffermarsi sulla disciplina nazionale, che risulta contenuta nel D.lgs. 104/2017, attraverso il quale si è recepita la Direttiva 2014/52/UE.

Sebbene tale direttiva abbia suggerito di sottoporre a Valutazione di Impatto Sanitario ogni istanza di progetto assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, la citata normativa nazionale, e precisamente l'articolo 23 del D.lgs. 152/2006, come radicalmente modificato dall'articolo 12 del D.lgs. 104/2017, ha previsto l'obbligatorietà della sottoposizione a VIS esclusivamente per specifiche tipologie di impianti individuate dai punti 1 e 2 dell'Allegato II del citato decreto.

La Regione Piemonte, in tale contesto normativo nazionale, dopo aver recepito il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 approvato il 6 agosto 2020 che prevede espressamente la predisposizione di indirizzi e criteri regionali per la Valutazione di Impatto Sanitario in procedimentali ambientali, ed aver successivamente approvato il Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025, ha, in ultimo, adottato le sopra citate Linee di Indirizzo per sottoporre alla Valutazione di Impatto Sanitario progetti che *“pur non rientrando nelle fattispecie previste dal D.lgs. 104/2017, necessitano ugualmente di una valutazione di impatto sanitario qualora le concrete evidenze istruttorie dimostrino la sussistenza di possibili pericoli per la salute pubblica”*.

Dopo l'analisi del quadro normativo, che, dunque distingue una VIS obbligatoria *ex lege* prevista solo per alcuni progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del secondo comma dell'articolo 23 del D.lgs. 152/2006, e una VIS *“doverosa”* disciplinata dalle apposite linee di

indirizzo approvate dalle Regioni, risulta necessario soffermarsi sulle potenzialità dannose dell'impianto *de quo*, anche sulla scorta di quanto evidenziato nel documento "*Osservazioni alla proposta progettuale*" redatto dall'Associazione Medici per l'ambiente, che ha messo in luce invero molteplici criticità, ovvero:

- emissioni odorigene generate dall'impianto di digestione anaerobica, che come noto genererà una cospicua emissione di H₂S;
- emissioni di CO₂, dal momento che certamente l'impianto in progetto contribuirà alle emissioni di gas con effetto clima alterante a causa dell'utilizzazione di combustibili fossili per l'alimentazione parziale dell'impianto, per il traffico veicolare, per i processi di combustione in loco del biogas prodotto, per le emissioni fuggitive anche di metano (che ha un effetto clima alterante di gran lunga superiore a quello della CO₂), per le emissioni prodotte dal digestato e, infine, per il trasporto della FORSU dal luogo di raccolta all'impianto;
- emissioni inquinanti prodotte sia durante il processo di produzione del biogas sia durante la purificazione dello stesso in biometano (emissioni di formaldeide);
- emissioni secondarie dell'impianto.

Il citato documento "*Osservazioni alla proposta progettuale*" ha, inoltre, evidenziato, come:

- *"i lavoratori e le popolazioni che vivono vicino agli impianti di biogas possono essere esposti a diversi inquinanti (ad es. particolato ed inquinanti gassosi) ma anche ad aerosol di batteri, funghi, endotossine"*;
- *"un'analisi condotta dall'Università di Padova ha calcolato il danno generato dall'operatività degli impianti di digestione anaerobica operativi sul territorio italiano, dimostrando che nel corso di un anno di attività tali impianti generano, a livello europeo, la perdita di 2661 anni di vita, principalmente a causa delle emissioni di NO_x"*.

Alla luce del quadro fattuale e normativo descritto, è dunque indispensabile effettuare una preliminare fase di verifica di assoggettabilità del progetto alla VIS, da inserire, per evidenti ragioni di economia procedimentale, nel contesto del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale, in ossequio a quanto prescritto dalle Linee di Indirizzo approvate dalla Regione Piemonte, che consenta all'amministrazione procedente di valutare correttamente l'impatto sanitario che l'impianto potrebbe avere e sulla popolazione residente nelle zone limitrofe, e sui lavoratori occupati.

Come precisato dalle linee di indirizzo sopra citate, infatti, possono essere sottoposti ad una ulteriore Valutazione di Impatto Sanitario anche progetti di modifica di impianti già esistenti, qualora, come nel caso di specie, tale processo di modifica possa comportare un peggioramento dello stato sanitario dei luoghi e, conseguentemente, della popolazione.

All'uopo si precisa, ulteriormente, che per lo svolgimento della fase di *screening* le Linee di Indirizzo suggeriscono l'applicazione della check-list adottata dal progetto VIS-PA (reperibile al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/prevenzione/salute-ambiente-clima>).

Tale necessità risulta, altresì, confermata dal fatto che le popolazioni che vivono in prossimità ad impianti di produzione di biogas sono esposte a numerosi agenti inquinanti, i cui effetti sulla salute potrebbero essere nel lungo periodo anche particolarmente gravi.

3. Osservazioni in merito alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA).

Occorre, inoltre, segnalare che nella documentazione agli atti non è presente la Valutazione di Incidenza Ambientale secondo quanto previsto dal DPR 357/97 art. 5, così come modificato e integrato dal DPR 120/03 art. 6. Si rammenta, sul punto, che il sito oggetto di intervento ricade all'interno del Parco fluviale Gesso e Stura in area contigua.

Sono inoltre da analizzare i casi di condizioni d'obbligo applicabili a tutti gli interventi/attività (si vedano le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4).

4. Osservazioni ulteriori.

Occorre, altresì, evidenziare che a seguito della consultazione della documentazione (in totale circa 2200 pagine) sono state riscontrate anche le seguenti particolarità:

- Interessamento alla procedura di comuni limitrofi

Dall'analisi della relazione 41_SIA_09_A (es. Figura 14, pag. 34/70) emerge che i possibili impatti derivanti dalla matrice atmosferica interessano il territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo e due comuni limitrofi, in particolare in direzione nord (Comune di Vignolo), in sinistra idraulica del torrente Stura, e in direzione nord est (Comune di Cuneo).

5. Osservazioni in merito all'applicazione del DM 52/2015 - Criteri territoriali.

Occorre, in ultimo, osservare che il DM 52/2015 prevede il criterio del cumulo con altri progetti appartenenti alla stessa categoria progettuale e ricadente nel medesimo ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali.

L'ambito territoriale da investigare è una fascia di un chilometro per opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto), come nel progetto in esame. Nel caso in cui le opere in progetto superino il limite del chilometro, il proponente deve aver cura di verificare prima l'areale degli effetti generati dal progetto e quindi utilizzare quest'ultimo per la determinazione della fascia di calcolo su cui individuare altri progetti appartenenti alla stessa categoria progettuale.

Svolte le precedenti considerazioni relative all'inquadramento procedimentale e dopo aver messo in luce le molteplici criticità connesse all'impatto ambientale del progetto, occorre adesso soffermarsi sulle valutazioni inerenti ai molteplici profili autorizzativi.

6. Osservazioni in merito alla compatibilità urbanistica del progetto.

In riferimento alla richiesta di Permesso di costruire rubricata nell'elenco P.E. comunale n. 81/2023, quale endo-procedimento attivato dalla Provincia di Cuneo nell'ambito della complessa procedura autorizzativa in capo alla Provincia di Cuneo per la realizzazione e l'esercizio dell'opera descritta nel "Progetto di riqualificazione tecnologica dell'impianto di compostaggio esistente, con inserimento di una nuova sezione anaerobica e produzione di biometano" proposta dalla Società A.C.S.R. da eseguirsi sul territorio di Borgo San Dalmazzo in area E10 ed E del P.R.G.C. con occupazione di aree e asservimento del sedime delle strade provinciale S.P. 23 (per un tratto già denominata Via XI Settembre) e la viabilità comunale di Via XI Settembre e Via Candela per il passaggio della condotta del gasdotto, esaminate le integrazioni prodotte dalla Società Proponente e pubblicate dall'Autorità

precedente in data 08.05.2024 come da comunicazione registrata al prot. n. 11292/2024.

Dato atto che in parte gli elaborati, oggetto di pubblicazione ai sensi di legge, risultano superati dalla documentazione allegata alla nota di trasmissione registrata al prot. n. 11931 del 16-05-2024 della Provincia di Cuneo, a mezzo della quale la Società proponente, in risposta ad un contributo istruttorio del settore Viabilità e all'incontro avvenuto in data 10/05/2024, rettifica con ulteriori elaborati la Cartella 11 – “387 Allacci gasdotto”.

In particolare, attraverso il **documento FER_01_C_bis**, il tracciato del gasdotto che diparte dalla cabina REMI viene confermato su terreni in proprietà del Proponente con una traslazione rispetto al confine di proprietà per il rispetto dei 2 metri dal confine di proprietà; dopo il passaggio in corrispondenza del sottopasso preesistente, che offre l'attraversamento della viabilità provinciale SP 23, la condotta interrata viene localizzata sulla banchina della stessa SP23 sull'altro lato della carreggiata, rendendo necessaria la costituzione di un asservimento dei sedimi delle strada Provinciale SP23 e per l'ultimo tratto sulla Viabilità Comunale di Via Candela e parte di Via XI Settembre.

A riguardo si richiama la nota prot. interno n. 12596 del 23.05.2024 di richiesta del nulla osta stradale al Servizio comunale Viabilità Ambiente e Patrimonio competente, rilasciato con nota prot. 13448 del 4.6.2024.

In merito alla disponibilità delle aree, si richiama il parere dell'Ufficio Espropri del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Cuneo, il quale con nota registrata al prot. n. 6812 del 14.03.2024 rende noto e pertanto verifica che “dalla documentazione prodotta dal soggetto proponente, non si rileva una richiesta espressa per l'avvio della procedura espropriativa finalizzata all'esproprio, all'asservimento o all'occupazione di terreni di proprietà privata.

Richiamati i contenuti del precedente parere istruttorio di questo Servizio scrivente - trasmesso con prot. n. 6036 del 06/03/2024 - mediante il quale veniva espresso un parere sospensivo con richiesta integrazioni ai fini della verifica di conformità edilizia e urbanistica dell'intervento proposto, esaminata nel complesso tutta la documentazione trasmessa e i pareri endoprocedimentali allegati al Verbale della prima conferenza istruttoria degli Enti coinvolti, in sintesi si riscontra quanto segue:

Il procedimento unico avviato con nota prot. n. 7600 del 30.01.2024 registrata al prot. comunale n. 2759 del 30/01/2024, per l'ottenimento del Giudizio di compatibilità ambientale e Provvedimento Autorizzativo Unico (PAU) ex art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006 e contestuali Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e Autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. prevede, fra vari procedimenti amministrativi coinvolti, anche il procedimento svolto dal Comune ai sensi D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i., ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo ineditato;

Trattasi di volumi (n. 2 digestori anaerobici, la cabina elettrica, l'area upgrading del biogas a membrane, la cabina di Regolazione e Misura REMI, biofiltro nella porzione sud) caratterizzati dalla presenza di una forte componente tecnologica ma che riconducono tali costruzioni - di rilevanti dimensioni - alla definizione di “nuova costruzione” ai sensi dell'art. 3 del T.U. e rilevano ai fini civilistici in merito al rispetto delle distanze minime dai confini di proprietà.

Accertato che gli elementi d'impianto sono riconducibili alla definizione di “nuova costruzione”, tali nuove costruzioni, in applicazione della Parte I “Disposizioni Generali” dell'Allegato al D.M. 10-9-

2010 recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, punto 8 “Esenzione dal contributo di costruzione” non sono soggette a contributo di costruzione di cui all’art. 19 del T.U. per l’edilizia, anche in applicazione dell’articolo 17, comma 3, lett. e) del D.P.R. n. 380 del 2001 che dispone chiaramente l’esonero per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili.

Rispetto alla conformità urbanistica al P.R.G.C. dei singoli elementi d’impianto si rileva:

- ai sensi dell’art. 5, comma 1 delle N.T.A il Piano Regolatore per ogni ambito normativo stabilisce le quantità di edificazione ammesse attraverso le Tabelle di zona;
- l’area d’intervento identificata con sigla E10 si configura come un’area per servizi pubblici di carattere tecnologico “G” di livello sovracomunale inserita in zona agricola e risulta essere normata soltanto dall’art. 26 delle N.T.A. e non è disciplinata da una specifica tabella di zona che definisca valori vincolanti per parametri edilizi quali rapporto di copertura, indice di utilizzazione fondiaria o territoriale, altezza massima dei fabbricati, n. piani fuori terra
- l’area “E10” non è limitata da parametri edilizi e non ha limitazioni neppure rispetto all’indice di permeabilità, derivante dal rapporto fra la superficie permeabili e la superficie territoriale o fondiaria disciplinata dall’art. 35bis, punto 8 delle N.T.A.

In fase iniziale di istruttoria si è reso necessario analizzare il progetto nelle sue due componenti essenziali: l’intervento di riqualificazione tecnologica dell’impianto di compostaggio esistente, con inserimento di una nuova sezione anaerobica e l’impianto di produzione biometano in quanto queste due componenti, seppur costituenti un progetto unitario, hanno comportato l’attivazione di distinti endo-procedimenti che riferiscono a specifiche e distinte normative che vanno ad integrarsi in modo organico al fine della Pronuncia di Compatibilità Ambientale Unica Ex art. 27- bis del D.Lgs. 152-2006.

Le stesse, anche rispetto alla zonizzazione del P.R.G.C. devono essere analizzate con riferimento a due zone agricole differenti; il compendio catastale in capo alla Società proponente ricade in parte prevalente in zona propria, nella perimetrazione della zona “E10 – Aree per impianti speciali urbani e territoriali”.

Tutti i nuovi elementi d’impianto, compresa la cabina REMI, ricadono in quella che viene definita Area Impianto contenuta nella perimetrazione della zona E10, fatta eccezione per la tubazione del gasdotto che diparte dalla cabina REMI e si sviluppa su aree in proprietà del Proponente e nel sottosuolo dei sedimi viari della S.P. 23 e in minima parte sotto il sedime della viabilità comunale - interferendo con il sedime catastale della Bealera Nuova e relative fasce di rispetto.

La compatibilità delle opere proposte alla zonizzazione del Piano Regolatore è verificata all’art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione, le quali dalla Variante Generale “1989” non sono mai cambiate.

A livello cartografico invece la zonizzazione urbanistica “E10” è stata nel tempo estesa in esecuzione ad un protocollo d’intesa approvato con Delibera della Giunta Comunale N. 156 del 17.06.2010 fra Comune di Borgo, Comune di Cuneo, CEC e ACSR a livello urbanistico, mediante la “Variante Non Variante 2010” approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 30.09.2010 e recepita nella Variante Strutturale 2008.

A livello urbanistico-edilizio, rispetto alla norma di Piano Regolatore comunale quanto viene proposto in progetto, può ritenersi compatibile in quanto trattasi di impianto di pubblico servizio di livello sovracomunale per la parte che riguarda l'intervento di riqualificazione tecnologica dell'impianto di compostaggio esistente, con inserimento di una nuova sezione anaerobica.

Per la parte di progetto relativa alla nuova costruzione dell'impianto di produzione biometano e la relativa rete del gasdotto, questa rientra nella disciplina dell'art. 12, comma 1 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche qualora si adottasse un'interpretazione più restrittiva e si definisca l'impianto di produzione biometano e la relativa rete del gasdotto un impianto "non espressamente previsto" il procedimento per l'autorizzazione unica con l'implicita dichiarazione di intervento di pubblica utilità, indifferibile ed urgente produrrebbe all'atto del rilascio variante al P.R.G.C.; nello specifico caso, va rilevato però che, per quanto attiene questa nuova componente - in parte interna alla zona E10 - e la relativa rete del gasdotto risulta ricadente pur sempre in una zona agricola, in buona parte su sedimi della viabilità e pertanto in applicazione del D.M. 10-9-2010 – Linee Guida nazionali di cui al paragrafo 15.3 viene stabilito che (...) *Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico.*

Nel procedimento in esame non trova quindi applicazione l'art. 12, ultimo periodo della Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 5-3314 recante "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ai fini della ipotizzata variante.

Per quanto attiene alla verifica di vincoli apposti sul P.R.G.C. nelle aree d'intervento, si rileva che le stesse sono caratterizzate dalla presenza di molti vincoli di Piano Regolatore Comunale, in particolare di natura paesaggistico-ambientale; va detto che le norme di tutela ambientale- paesaggistica sono di carattere "ubicazionale", come il (Fiume Stura) e pertanto esistevano già al momento dell'insediamento dell'attività ma altri, come l'*area contigua* del Parco Fluviale, vengono apposti recentemente e riconosciuti cartograficamente solo con l'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) in applicazione di normative di settore.

L'area d'intervento infatti risulta gravata dai seguenti vincoli:

- la perimetrazione del vincolo paesaggistico – ambientale operante ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i – relativo alla presenza di fasce fluviali (Stura);
- la perimetrazione del vincolo paesaggistico – ambientale operante ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c ed e) del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i – relativo alla presenza di un'area sottoposta a "dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco fluviale di Cuneo" di cui al D.M. 1 agosto 1985 (c.d. Galassino);
- la perimetrazione del vincolo paesaggistico – ambientale operante ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i – relativo alla presenza dell'Area contigua Parco Fluviale Gesso e Stura - territorio di protezione esterna;
- la perimetrazione del vincolo paesaggistico – ambientale operante ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i – relativo alla presenza di zone boscate.

Il progetto originario è stato integrato con la completa sovrapposizione degli elementi d'impianto con i vari vincoli di tutela paesaggistica; a seguito delle verifiche è stato accertato già in sede di prima

conferenza che la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera c) della L.R. n. 32/2008 è in capo alla Regione Piemonte.

Il presente parere di conformità urbanistico-edilizia è pertanto subordinato al pieno rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei pareri degli Enti coinvolti che garantiscono la tutela delle componenti ambientale e paesaggistica di questo sito, caratterizzato dall'applicazione di una ampia azione di tutela.

§

Per quanto attiene la verifica del rispetto dei vincoli specifici di P.R.G.C. dopo l'esame delle integrazioni pervenute occorre rilevare una criticità relativa alla fascia di rispetto della bealera consortile, verificata soltanto per la parte relativa alla cabina di Regolazione e Misura REMI.

Avendo il Proponente prodotto delle integrazioni specifiche (prot. n. 11931 del 16-05-2024) successivamente alla pubblicazione degli elaborati, attraverso le quali avviene la traslazione della condotta del gasdotto e la precisa localizzazione della cabina Remi entro l'area ecologica, occorre rilevare che ci sono all'interno della ampia documentazione presentata delle incongruenze e degli inevitabili disallineamenti.

Si riscontra che nella stessa documentazione integrativa fra la comparazione fra gli elaborati

- FER_01_Cbis "Progetto rete di collegamento tracciato" (allaccio gasdotto)
- FER_07_Cbis "Progetto rete di collegamento – sovrapposizione rilievo a catastale"

la posizione della condotta e quindi la disponibilità dei sedimi risulta non coerente nei due documenti.

Esaminate le Tavole di progetto, con particolare attenzione alla cabina Remi e relativa platea di fondazione e recinzione e alla rete del gasdotto e richiamati i seguenti elaborati

- INQ.GE_10 "Sovrapposizione PRG con fasce di rispetto Viabilità Principale"
- INQ. GE_17 "Stato dei Luoghi su Ortofoto e Catastale Viabilità Principale, Secondaria, Bealera"
- **INQ. GE_18 "Sovrapposizione PRGC con fasce di rispetto vicinale su ortofoto"**
- INQ.GE_19 "Planimetria con vincoli PRGC"
- **INQ.GE_20 "Inquadramento cabina REMI"**
- FER_01_Cbis "Progetto rete di collegamento tracciato" (allaccio gasdotto)
- FER_02_Cbis "Progetto rete di collegamento Sezioni"
- FER_03_C "Cronoprogramma"
- FER_04_Cbis "Progetto rete interferenze"
- FER_07_Cbis "Progetto rete di collegamento – sovrapposizione rilievo a catastale"

per quanto attiene il rispetto delle fasce di rispetto della viabilità queste risultano verificate nel rispetto di quanto prevede l'art. 27 della N.T.A. in zona agricola:

- 30 metri dal ciglio stradale della Strada Provinciale S.P. n. 23
- 10 metri dal ciglio stradale dalla Vicinale Via Ambovo di uso pubblico.

La platea di fondazione e la relativa recinzione della cabina Remi sono da considerarsi opere accessorie per le quali trova applicazione l'art. 27 comma 7 delle N.T.A. di P.R.G.C. ma non risultano verificate rispetto alla fascia di rispetto della Bealera di cui all'art. 35bis, punto 6.2, ultimo periodo delle N.T.A. di P.R.G.C.

Anche le opere di contenimento descritte in progetto alla TAVOLA PRO.ED_Sbancamenti devono ancora essere verificate.

Dall'esame dei documenti contenuti nella cartella 3 "Progetto edilizio" con particolare riferimento confronto tra la TAVOLE sopra elencate, ed in particolare "INQ.GE 12 Sovrapposizione PRG con fasce di rispetto Bealera" e le Tav. "*Inquadramento cabina REMI realizzazione Italgas*" e Tav "PRO.ED_01 *Planimetria piano 0 e piano copertura e foto aerea*" si rilevano delle incongruenze circa la posizione della cabina Remi e relativa platea di fondazione e recinzione in merito alla verifica della fascia di rispetto della Bealera Nuova.

Rispetto alla verifica di tale vincolo occorre ai fini delle conformità che in corrispondenza della "zonizzazione E10", sito d'intervento, era stata approvata una "Variante Non Variante 2010" con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 30/09/2010 in attuazione di un protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 in data 17/6/2010 e sottoscritto in data 25.06.2010 dai Comuni di Cuneo e di Borgo San Dalmazzo, dal Consorzio Ecologico Cuneese (CEC) e dalla ACSR S.p.A.. per la realizzazione di un centro di raccolta di rifiuti solidi urbani e speciali.

Tale Variante non Variante è stata recepita nella "Variante Strutturale 2008" approvata in data 18/03/2011 con D.C.C. N. 10 ed entrerà in vigore il 14/04/2011.

In attuazione delle previsioni di Piano Regolatore il Comune di Borgo San Dalmazzo, in data 24.03.2011 rilascia in capo ad ACSR S.p.A. il permesso a costruire n. 16/2011 per la realizzazione di un'area ecologica per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, la nuova costruzione dell'alloggio del custode e di una tettoia aperta per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi.

Lo stato di progetto autorizzato descrive la presenza, nello stato ante-intervento, del tracciato della viabilità vicinale e il tracciato del canale irriguo denominato Bealera Nuova, il quale è stato deviato sulla base di questo progetto ed autorizzato con il titolo abilitativo sopra richiamato.

Si evidenzia che la **fascia di rispetto della Bealera Nuova** è una fascia di inedificabilità assoluta, normata ai sensi dell'art. 35 bis, punto 6.2, ultimo periodo delle N.T.A. di P.R.G.C.

In conclusione la costruzione della cabina Remi a carico di Italgas e le relative opere accessorie (platea e recinzione) devono rispettare la fascia di rispetto della Bealera Nuova di natura consortile.

Le integrazioni prodotte solo in parte documentano il rispetto della fascia della Bealera Nuova, per la parte della cabina RE.MI. pertanto al momento il vincolo di inedificabilità risulta non pienamente rispettato per quanto attiene platea e recinzione.

Si richiede un preciso rilievo dello stato dei luoghi ante-intervento, avendo cura di indicare la corretta localizzazione della rete irrigua relativa alla fascia di rispetto.

Per quanto attiene la **fascia di rispetto dell'elettrodotto** normata ai sensi dell'art. 28 delle N.T.A. del PRGC vigente si richiama il contributo di TERNA RETE ITALIA – Terna Group – Rete di Trasmissione Nazionale Dipartimento Trasmissione Nord-Ovest trasmesso al protocollo n. 0006828 del 29.01.2024 della Provincia di Cuneo che attesta che il progetto di riqualificazione risulta esterno

alla fascia di rispetto e compatibile con il preesistente elettrodotto, a condizione che la realizzazione avvenga conformemente al progetto consegnato.

Pertanto, considerato che il progetto è stato successivamente variato con aspetti che rilevano sulla posizione del gasdotto e possono influire sul parere già espresso dalla Società gestore, si rimanda a successivo parere.

Rispetto agli **elaborati geologico - tecnici** di verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica del P.R.G.C. al piano per l'assetto idrogeologico (art. 18 N. d. A. P.A.I. - D.P.C.M. 24.5.01 - D.G.R. 31-3749/01 - D.G.R. 45-6656/02- DGR 18753/03) allegati al Piano Regolatore vigente e alle Norme Tecniche di Attuazione, che all'art. 35 bis disciplinano gli ambiti edificabili, il progetto originario e le relative integrazioni evidenziano e confermano una sostanziale conformità urbanistica rispetto al quadro dei dissesti, in quanto le opere sono previste in area di "Classe II" nella quale sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici, con verifiche locali della congruenza con la situazione di pericolosità esistente. Richiamata la Relazione Geologica Tecnica - elaborato PRO.RE_05 - a firma del Dott. Prof. Giovanni Ansaldo e la Tavola INQ.GE_14_B che fornisce la Sovrapposizione degli elementi di progetto con le "Classi d'idoneità all'utilizzo urbanistico" si ritiene espletata la verifica circa l'idoneità della progettazione ai vincoli di natura geologico-tecnici.

La piena compatibilità delle opere in progetto rispetto al quadro dei dissesti è subordinata al rigoroso rispetto delle localizzazioni degli elementi d'impianto e delle condizioni di progetto.

Ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241, nel rispetto dei tempi previsti e perentori di cui al comma 2 dello stesso e in osservanza dell'art. 16 comma 2 della Legge, si esprime la compatibilità urbanistica - edilizia delle opere previste in progetto al P.R.G.C. anche in applicazione del D.M. 10-9-2010 – Linee Guida nazionali di cui al paragrafo 15.3, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni

- che il Proponente dimostri il pieno rispetto della fascia di rispetto della Bealera di cui all'art. 35bis, punto 6.2, ultimo periodo delle N.T.A. di P.R.G.C. non solo per la realizzazione della cabina RE.MI ma anche per la platea di fondazione e la relativa recinzione;
- che vengano rispettate tutte le prescrizioni ai fini della sicurezza dell'area impianto e ambiti connessi imposte dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Cuneo di cui al parere trasmesso all'amministrazione procedente al prot. n. 0017355 del 29.02.2024;
- che vengano rispettate tutte le prescrizioni degli Enti coinvolti deputati alla tutela paesaggistica ed ambientale del sito d'intervento con particolare osservanza del parere vincolante della Soprintendenza competente ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.lgs. 42/2004, così come evidenziato dalla Regione Piemonte competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Ricordato che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il progetto in esame era stato sottoposto a "Conferenza Preliminare", nell'ambito della quale il Servizio scrivente aveva acquisito il parere sospensivo motivato espresso della Commissione Edilizia nella seduta del 28/12/2023 e subordinato il rilascio del titolo abilitativo richiesto al nulla osta e parere favorevole del Servizio Viabilità e Patrimonio di questo Comune e alla verifica del fabbisogno "proprio del servizio da erogare".

Si dà atto che il progetto, non ancora perfezionato, verrà sottoposto all'esame della Commissione edilizia ai sensi del Regolamento Edilizio Comunale art. 45.3 – comma 9, quale parere obbligatorio e non vincolante.

7. Osservazioni in merito all'autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs. 387/2003.

Occorre, altresì, precisare che l'Autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del D.lgs. 387/2003, citata anche nell'elenco di pareri e autorizzazioni richiesti dal proponente all'Autorità Procedente (C_AMM_03-1), si aggiunge all'Autorizzazione Integrata Ambientale e da essa non viene in alcun modo assorbita.

Quest'ultima, a sua volta, assorbe tutte le autorizzazioni ambientali previste dall'Allegato IX alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006, tra cui **l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210), che dunque non può essere oggetto di autonomo rilascio.**

Sulla base delle valutazioni effettuate dallo stesso proponente, si ritiene che il progetto debba essere regolato da entrambe le autorizzazioni citate (AU *ex lege* 387/2003 e AIA), la prima in materia di fonti rinnovabili e la seconda in materia ambientale.

Al riguardo, nel parere Allegato-n°15-PRO.RE_.13_C allegato all'elaborato PRO.RE13_C “DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA A SEGUITO RIUNIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 06/03/2024” si legge che *“la diversa disciplina contenuta nel D.lgs. 387/2003, richiamata nel parere del Comune, è applicabile agli impianti di produzione di biometano diversi da quelli che rientrano nella disciplina di gestione dei rifiuti, per i quali, invece, vale la normativa speciale applicabile alle procedure di autorizzazione in materia di rifiuti”*.

Tale ricostruzione, secondo cui, dunque, vi sarebbe prevalenza della normativa relativa alla tutela dell'ambiente rispetto alla normativa sulle fonti rinnovabili, non risulta corretta, dal momento che essa concerne valutazioni inerenti ad aspetti di tutela differenti. Si tratta, infatti, di discipline non antinomiche, tra cui cioè non ricorre un criterio di specialità escludente, ma piuttosto un rapporto di *integrazione*, com'è tipico in materia ambientale.

Pertanto, avendo il proponente espressamente richiesto entrambe le autorizzazioni, la prima disciplinata dal citato art. 12 del D.lgs. 387/2003 e la seconda disciplinata dagli articoli 29-ter e ss. del D.lgs. 152/2006, è necessario che lo stesso dimostri di possedere i requisiti richiesti da entrambe le normative per ottenere un provvedimento autorizzatorio positivo.

Da ciò deriva che alla fattispecie in esame è necessario applicare anche il primo periodo del comma 4-bis dell'art. 12 nel quale si legge che *“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti di produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici... il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto”*.

8. Osservazioni in merito al fabbisogno dell'impianto.

Il Proponente ACSR affronta il tema richiamando le risultanze della relazione depositata agli atti nel gennaio 2024. Si continua ad affermare un livello provinciale del bacino di raccolta – l'unico idoneo a garantire una oggettiva sostenibilità “economica” ed “ambientale” dell'impianto in progetto – senza dimostrare alcunché in ordine alla reale disponibilità della frazione organica.

Scrive il proponente: “(...) come peraltro precisato nel documento SIA_01_A, capitolo 2, relativamente alle Finalità perseguite e criteri di fondo che hanno portato alla soluzione progettuale, “il quantitativo di FORSU previsto (35.000 t/anno) riguarda il solo rifiuto intercettato, non incidendo pertanto sul compostaggio domestico; esso è stato stimato, in fase di predisposizione del progetto, estendendo i risultati già consolidati dal CEC a tutta la Provincia (80Kg/ab/anno di cui il 25 % compostaggio domestico ed il restante intercettato). I dati anno 2021, validati dalla Regione Piemonte, confermano il trend crescente di intercettazione e registrano al 2021 un quantitativo complessivo di FORSU intercettata in Provincia di Cuneo pari a 30.900 t. Come emerge dal PRUBAI, approvato lo scorso 9 maggio, per l’anno 2035 la produzione attesa di organico intercettato (90 Kg/ab/anno) sarà pari a 52.000 t/anno; immaginando una crescita lineare della stessa al 2026, anno di avvio dell’impianto, la frazione organica provinciale attesa sarà superiore alle 38.000 t/anno” (cfr. **Richiesta 1**: integrazione della relazione su fabbisogno, ALL. 9 COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO, pag. n. 35 della Relazione integrativa in data 30.04.2024).

Nella medesima Relazione, alla **Richiesta n. 3** “in riferimento alla sostenibilità economica e ambientale dell’intervento: si richiede che il proponente specifichi le province di provenienza del materiale in progetto e produca i precontratti che permettano di valutare la fattibilità economica e la sostenibilità ambientale anche in termini di trasporto e/o movimentazione, di quanto indicato nella documentazione prodotta”, alla pag. n. 39, il Proponente afferma che “relativamente ai rifiuti di cui si prevede il trattamento, si conferma la previsione di ritiro dalla sola Provincia di Cuneo, come ribadito a riscontro della precedente “richiesta 1: integrazione della relazione sul fabbisogno”. Relativamente alla sostenibilità economica che si richiederebbe di dimostrare con “pre-contratti” si riferisce in merito che l’aspetto economico è stato oggetto di valutazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci ACSR/CEC, preliminarmente all’approvazione dell’investimento ed al mandato di procedere nell’iniziativa. Si rimanda pertanto agli atti già oggetto di ampia discussione in sede assembleare. (...)”.

Curiosamente, viene prodotta una lettera di intenti resa dalla FACO s.r.l. quale soggetto ricevente per “l’ammendante compostato misto ammesso in agricoltura biologica” per un quantitativo dalle 1000 alle 3000 tonnellate annue, senza nulla produrre in ordine ai potenziali conferitori di FORSU. In altre parole, il Proponente esibisce le dichiarazioni di intenti per il materiale “in uscita” dall’impianto ma non esibisce quelle per il materiale “in entrata”. Quanto osservato e dedotto dal proponente manifesta (e conferma) una grave carenza progettuale, carenza peraltro lamentata dal Comune di Borgo San Dalmazzo sin dall’inizio della vicenda che qui occupa.

Se da un lato non sembra certamente possibile richiamare un mero dato (peraltro frutto di una simulazione) estratto da uno strumento di pianificazione regionale, da un altro lato corre doverosamente l’obbligo di rilevare che proprio in seno all’Assemblea dei Sindaci è emersa l’impossibilità per gli altri Consorzi della Provincia di Cuneo di impegnarsi in termini di conferimento del materiale in entrata.

Come noto, con la delibera assembleare n. 2/2023 l’AAC esprimeva la propria valutazione sull’impianto all’esito di una discussione particolarmente travagliata: come si evince chiaramente dal testo del verbale, il fatto che il progetto fosse stato poco approfondito risultava opinione condivisa. In particolare, sia ACEM che CSEA ribadivano in tale occasione che l’assenso espresso al progetto risultava – così come risulta (!) – “**condizionato alla sostenibilità dello stesso, tuttavia allo stato non dimostrata né dimostrabile**”. Non solo. Entrambi i Consorzi chiarivano che, rispetto alle tariffe

previste dal Piano Economico Finanziario dell'intervento, alla luce di "gare recenti" e, quindi di dati assolutamente attendibili, vi sarebbe un'alterazione dell'equilibrio economico.

Detto in altri termini, le tariffe che i Consorzi dovrebbero corrispondere per conferire al nuovo impianto sarebbero sensibilmente più alte delle attuali. Di qui (addirittura) la richiesta – evidentemente formulata in chiave provocatoria – a CEC e ASCR S.p.A. di accollarsi il rischio **“compensando il delta negativo dei Consorzi ACEM e CSEA”**. A seguito di approfondita discussione nella quale si confermava, tra l'altro, che senza il raggiungimento di un quantitativo minimo di 35.000 tonnellate l'impianto non avrebbe avuto la sostenibilità, il Presidente dell'assemblea chiudeva i lavori sintetizzando la posizione dei Consorzi dissenzienti ossia, testualmente: **“non di contrarietà al conferimento all'impianto ma di impossibilità a impegnarsi, considerato anche l'obbligo derivante dai contratti”**, rimettendo ogni decisione all'Assemblea dei sindaci (di CEC). La stessa posizione negativa risultava chiaramente confermata dalla nota del Presidente della Provincia di Cuneo in data 2.02.2023 il quale, all'esito delle consultazioni richieste dalle parti, rappresentava chiaramente una mera “disponibilità” di ACEM e CSEA a conferire la propria FORSU, disponibilità condizionata alla sostenibilità finanziaria allo stato non dimostrata, né dimostrabile, a differenza di COABSER che avrebbe manifestato una adesione semplice. Stando così le cose che il Proponente in sede di contro-deduzione richiami in soccorso le risultanze delle deliberazioni assembleari predette è a dir poco bizzarro.

Allo stato il progetto si fonda su fabbisogni di FORSU meramente ipotetici, astratti e totalmente privi di ancoraggio a dati reali.

9. Osservazioni in merito alle misure compensative.

Circa il tema delle c.d. “misure compensative” il Proponente liquida fuggacemente la questione “segnalando” quanto segue: **“• dal punto di vista ambientale è già prevista nel progetto presentato: - la demolizione delle platee in calcestruzzo armato dove erano ubicati i motori di cogenerazione per la valorizzazione del biogas prodotto dalla discarica per rifiuti urbani, ormai dismesse; - la realizzazione di un rilevato al piede discarica oggetto di inserimento ambientale, (v. relazione agronomo); • dal punto di vista economico, all'atto dell'approvazione dell'investimento il 19 dicembre 2019 l'Assemblea degli azionisti dell'ACSR spa, deliberò come richiesto dal Comune di Borgo San Dalmazzo, a fronte del voto favorevole, “Di attribuire al comune di Borgo San Dalmazzo, dal momento della corresponsione di Contributi per l'Immissione in Consumo per il gas prodotto dall'impianto, un contributo ambientale aggiuntivo di € 2, riconoscendo così al Comune un contributo ambientale complessivo pari a € 6 per ogni tonnellata conferita di rifiuto solido urbano indifferenziato, di organico, di verde e legno da raccolta differenziata, o altra forma di riconoscimento del contributo ambientale che porti al medesimo risultato economico”**. A prescindere dalla necessità di sottoporre all'Assemblea la riformulazione del deliberato non essendo, a fronte del finanziamento a fondo perduto, previsti i Contributi di immissione al consumo, di tale ulteriore importo annuo, stimabile in circa 250.000 € oltre ai circa 170.000 € già riconosciuti e pertanto pari a complessivi 420.000,00 €/anno, si è tenuto conto nella redazione dei PEF” (cfr. Relazione cit., pag. n. 36).

Nonostante il Comune sede di impianto abbia espressamente chiesto ripetutamente di precisare al Proponente alla luce di quale criterio si è addivenuti a siffatte quantificazioni, nulla viene precisato, limitandosi a richiamare il “riconoscimento” del contributo ambientale complessivo **“pari a 6 € a**

tonnellata o altra forma di riconoscimento del contributo ambientale che porti al medesimo risultato economico”. Anche sotto tale profilo la documentazione prodotta è pertanto totalmente carente, lacunosa e contraddittoria.

Ciò non solo in quanto, come già rilevato in più occasioni, il Comune di Borgo San Dalmazzo rappresenta una realtà territoriale già particolarmente **esposta** e **sacrificata** in materia di impiantistica per il trattamento dei rifiuti¹, ma anche perché, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali più recenti, il tema della «indennità» di disagio ambientale non può certamente essere sottovalutato.

Adirittura, ricorda il Giudice amministrativo, anche se un impianto di trattamento di rifiuti ricada in altro vicino comune – non può negarsi che esso arrechi (o sia astrattamente in grado di arrecare) disagi e danni non solo agli appartenenti del comune di ubicazione, ma anche ai cittadini dei comuni limitrofi (cfr. Cons. di Stato, V, 3.5.2006, n. 2471; ID., 20.2.2006, n. 695). Per «indennità» di disagio ambientale si intende una somma che sintetizzi l’incidenza, per i comuni interessati, del disagio medesimo. Il disagio ambientale è una situazione di fatto e fa riferimento ai comuni sede di impianto o a quelli che comunque risentono delle ricadute ambientali conseguenti all’attività dell’impianto. In altre parole, va intesa in senso non limitato alla condizione del comune sul cui territorio insiste una discarica o un impianto, che per ciò solo deve da quella presenza subire esternalità negative, sia economiche che di qualità della vita, ma anche ad altre condizioni (cfr. TAR Emilia- Romagna, Bologna, 23.03.2021, n. 294; Consiglio di Stato, sez. IV, 29.04.2022, n. 3398).

Orbene, nel caso concreto, non si rinvengono valutazioni tecniche di sorta né in favore del Comune di Borgo San Dalmazzo, né – tantomeno – dei Comuni limitrofi che comunque potrebbero risentire delle ricadute ambientali conseguenti all’attività dell’impianto.

10. Osservazioni in merito alle tipologie di rifiuti ammesse all’impianto integrato e gestione fermo impianto.

Il progetto prevede di autorizzare ben 48 codici EER in ingresso, differenziando anche tra codici da avviare al trattamento completo o alimentabili anche al solo trattamento biologico anaerobico o aerobico. Un’ampia diversificazione dei codici EER autorizzati può rappresentare una rilevante criticità gestionale se vi fossero situazioni operative dove si alimenta un mix sbilanciato all’intera filiera o ad un singolo comparto. Le criticità gestionali da sbilanciamenti del mix in ingresso possono riflettersi non solo sulla qualità del compost, ma anche sulla stabilità dei processi biologici anaerobici e/o aerobici con varie conseguenze negative, tra cui anche il rischio di maggiori emissioni di odori. Tale situazione diventa ancora più critica nella procedura prevista dal progetto nel caso di fermo del digestore per più di 5 giorni.

¹ Comune già sede di discarica (risale al 1982 la costruzione della prima vasca, al 1990 la seconda e al 1998 la terza) chiusa nel 2009, Borgo San Dalmazzo è attualmente onerato dei gravosi oneri di gestione *post mortem* relativi al monitoraggio, allo smaltimento del percolato, alla manutenzione delle strade di accesso, alla sostituzione di pompe di estrazione del percolato dai pozzi di biogas, alla manutenzione delle aree verdi, etc. Il fondo *post* esercizio della discarica che alla data del 30.06.2009 era di 2 milioni e 500 mila euro circa, a fine 2010 diminuiva a 1 milione e 45 mila, al 31.12.2021 a 313 mila euro. In tale contesto occorre monitorarne costantemente il sito e valutare attentamente i lavori da attuare da qui al 2040 circa. La popolazione del Comune di Borgo ha sofferto e patito disagi particolarmente importanti, che vanno dagli odori e dalla presenza di rifiuti dispersi dai camion lungo le vie di accesso al sito di discarica. Tra la collettività sono inoltre forti le preoccupazioni relative ad un’eventuale riapertura della discarica che dovrebbe anzi essere restituita come spazio verde rigenerato. L’area si trova nell’ambito del Parco fluviale Gesso e Stura e ha vocazione agricola.

Esiste inoltre una problematica relativa “*all’importazione*” di matrici da zone che possono essere soggette a livelli di attenzione molto diversi tra loro nella tutela del territorio. Ciò può comportare la presenza di microinquinanti in ingresso che possono alterare significativamente la qualità del compost altrimenti prodotto con sole matrici locali. Se da un lato a livello locale è possibile avere sotto controllo o ricostruire l’intera filiera che origina un rifiuto generato localmente e quindi è possibile agire in più punti della filiera per garantire input all’impianto adeguatamente “puliti”, l’accettazione di rifiuti “esterni” senza analisi specifiche può portare ad alcune contraddizioni; ad esempio i fanghi di depurazione in ingresso possono alterare la qualità del compost a causa di microplastiche (su questo punto si ritiene che la rilevanza per il settore è tale per cui i fanghi di depurazione ammessi dovrebbero essere esenti da microplastiche indifferentemente se siano locali o “esterni”); per quanto riguarda la FORSU, la mancanza di approfondimenti analitici potrebbe portare ad introdurre nel territorio PCDD/F (diossina) che raggiungerebbe il terreno con l’applicazione del compost prodotto (l’assenza di diossina dalla FORSU andrebbe dimostrata dato che non è scontata; lo stesso vale per i fanghi di depurazione, qualunque sia l’origine).

11. Pretrattamenti.

La soluzione tecnica proposta genera una quantità elevata di scarti prodotti (circa il 16-17% della FORSU trattata) ricchi di plastiche che vengono miscelate insieme al digestato e agli strutturanti lignocellulosici (verde e sovvalli di raffinazione), per costituire la miscela da avviare a compostaggio nella sezione aerobica. In tal modo si reimmette nel comparto di compostaggio tutto lo scarto, incluse plastiche e bioplastiche, con il doppio rischio di incrementare la percentuale di plastiche nel compost e di residui non ancora compostati delle bioplastiche.

12. Bussola di conferimento.

Al fine di evitare una fonte importante di emissioni odorigene è opportuno che il progettista chiarisca che non sia possibile gestire in manuale la bussola di conferimento, pratica che porterebbe ad un rischio di emissioni odorigene dalla sezione di alimentazione dei rifiuti.

13. Serpentine.

Esiste una potenziale criticità gestionale derivante dalla presenza di serpentine di pre-riscaldamento sulle pareti della vasca di alimentazione e sulle pareti e sul fondo dei due digestori.

14. Emissioni polveri da biofiltri.

La proposta di ampliamento dell’impianto è corredata da una modellazione di ricaduta delle polveri rilasciate in particolare dai biofiltri. Indipendentemente dalla necessità di rivedere alcune ipotesi alla base della modellazione, è importante che il progetto sia modificato prevedendo di convogliare le emissioni dei biofiltri (che devono diventare “chiusi”) in camini opportunamente dimensionati. I maggiori consumi energetici per il funzionamento dell’impianto (a causa del ruolo dei ventilatori che devono vincere le perdite di carico che si generano nei condotti dei camini) devono essere accettati come soluzione a favore di una corretta tutela del territorio.

NOTA: la documentazione integrativa illustra la soluzione tecnica adottabile per “chiudere” i biofiltri, ma non viene chiarito l’effetto economico sulla tariffa di conferimento, informazione necessaria per valutare la sostenibilità economica della modifica progettuale descritta.

15. Emissioni sostanze odorigene da biofiltri.

La modifica impiantistica indicata al punto precedente potrà avere degli effetti positivi anche in termini di odori. Il convogliamento in camini opportunamente dimensionati aumenta l'effetto di diluizione delle sostanze odorigene rilasciate in atmosfera evitando quindi di ricorrere a ragionamenti soggettivi per presentare come accettabile la proposta.

NOTA: analogamente a quanto segnalato nella precedente nota, la documentazione integrativa illustra la soluzione tecnica adottabile per "chiudere" i biofiltri, ma non viene chiarito l'effetto economico sulla tariffa di conferimento.

16. Evoluzione parco mezzi trasporto a servizio dell'impianto.

L'introduzione del biometano deve essere vista come una opportunità di upgrade dei mezzi di trasporto a servizio dell'impianto. Un esempio in questo senso è dato dall'impianto di Cadino, il cui biometano prodotto ed immesso nella rete viene utilizzato ad esempio per la propulsione degli autobus di Trentino Trasporti che operano nella città di Trento.

17. Viabilità.

La scelta progettuale prevede un'analisi di progetto partendo dalla valutazione del traffico areale in 3 ambiti Anas (Postazione P3505), Toc (11) e Provincia (13). La valutazione di partenza per l'analisi prende per ipotesi la media dei tre risultati dei citati ambiti, non tenendo di riferimento il valore più gravoso (che sarebbe a favore di sicurezza). Inoltre non è stato svolto uno studio del traffico di dettaglio per verificare se i dati di partenza possono essere ritenuti corretti.

18. Ulteriori osservazioni.

- Mesh di calcolo

Dall'analisi della relazione 41_SIA_09_A emerge che gli effetti di dispersione in atmosfera non si concludono all'interno del reticolo di calcolo, ma in più punti nelle direzioni Nord, Est e Sud, le linee di isoconcentrazione non arrivano a contemplare l'emissione nulla.

- Caratterizzazione e contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno (parte 2)

L'attività oggetto di intervento non riporta alcuna valutazione relativa alla L.R. 43/2000 "Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno". Si ritiene pertanto che la valutazione sulla matrice atmosferica sia carente nel punto specifico.

Si chiede in particolare che siano esplicitati gli orari di superamento, stimati durante l'anno con l'applicazione modellistica sviluppata, della soglia di percettibilità per le sostanze odorigene presso i recettori considerati.

19. Conclusioni.

In via preliminare, preso atto della violazione da parte del proponente del termine perentorio previsto dal comma 5 dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, come evidenziato in premessa, si ritiene necessario che l'autorità competente proceda all'archiviazione dell'istanza de qua.

In via meramente subordinata, si rileva che il progetto in esame sia carente in ordine ai molteplici profili sopra evidenziati e si ritengono, dunque, permanenti i profili ostativi emersi in sede di Conferenza dei servizi istruttoria del 6 marzo 2024.